

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 maggio 2011

Recepimento della direttiva 2011/31/UE della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione di utilizzo della sostanza attiva pirimifosmetile. (11A09512)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la direttiva 2007/52/CE della Commissione, che ha iscritto diverse sostanze attive, tra cui il pirimifosmetile, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Visto il decreto del Ministro del 20 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2008, che ha recepito la direttiva della Commissione 2007/52/CE con l'iscrizione di diverse sostanze attive, tra cui il pirimifosmetile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che il Notificante ha presentato, allo Stato membro relatore, il Regno Unito, ulteriori studi a conferma della valutazione relativa all'esposizione per l'operatore;

Considerato che lo stato membro relatore ha valutato detti studi aggiuntivi ed ha predisposto un addendum alla relazione di valutazione iniziale le cui conclusioni sottolineano che il rischio per gli operatori è inaccettabile quando quest'ultimi impiegano i prodotti fitosanitari a base di pirimifosmetile con attrezzature portatili;

Considerato che l'addendum, la relazione di valutazione iniziale nonché le osservazioni ricevute dagli Stati membri sono state trasmesse anche all'Autorità europea per la sicurezza alimentare

(EFSA), e riesaminate nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

Considerato che sulla base della suddetta documentazione si è concluso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirimifosmetile possono ritenersi conformi alle prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione, escludendo però le applicazioni dei prodotti fitosanitari che prevedono l'impiego di attrezzature portatili;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2011/31/UE della Commissione che modifica la direttiva 2007/52/CE della Commissione, recepita con decreto ministeriale 20 settembre 2007, per quanto riguarda la limitazione d'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirimifosmetile;

Decreta:

Art. 1

Modifica allegati

1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 è modificato per la sola sostanza attiva pirimifos metile conformemente all'allegato del presente decreto.

2. L'allegato del decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2008, è modificato, per la sola sostanza attiva pirimifosmetile, conformemente all'allegato I del presente decreto.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 maggio 2011

Il Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio 208

Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 la riga 162 è sostituita dalla seguente:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	Primifosmetile n. CAS 29232-93-7 n. CIPAC 239	O-2-dicetilammide-6-metilpirimidina-4-ylo,O-dimetilfosforotato	≥ 880 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida per l'immagazzinamento successivo al raccolto. Non possono essere autorizzate le applicazioni che prevedono l'impiego di attrezzature portatili.</p> <p>PARTE B</p> <p>Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti primifosmetile per usi diversi dall'applicazione con sistemi automatizzati in depositi vuoti di cereali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantire che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul primifosmetile, in particolare delle relative appendici I e II, adottato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 marzo 2007.</p> <p>Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla sicurezza degli operatori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso agli adeguati dispositivi di protezione individuale compresi quelli per la protezione della respirazione, nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, — all'esposizione dei consumatori con la dieta alimentare, ai fini delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.

